



OPERA ARMIDA BARELLI

**STATUTO DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE
FORMATIVA PARITARIA
"OPERA ARMIDA BARELLI"**



*Sede centrale - Via Setaioli, 5
38068 - ROVERETO (TN)
tel. 0464/433771
fax 0464/431711
e-mail: info@operaarmidabarelli.org
www.operaarmidabarelli.org*

Art. 1 – Denominazione dell'istituzione formativa

1. Questo è lo statuto dell'Istituzione formativa paritaria denominata "OPERA ARMIDA BARELLI", con sedi a Rovereto e Levico Terme.
2. Esso è adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del regolamento di organizzazione dell'ente gestore, approvato con deliberazione del Commissario straordinario di data 31.03.2008 n. 4 in applicazione dell'articolo 4 della Legge regionale di data 21.09.2005 n.7.
3. Esso integra le finalità e gli scopi, gli organi, i principi di organizzazione e gestione, i compiti di revisione e le forme di controllo interne già previste dallo statuto dell'Ente gestore, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 350 di data 27.11.2007.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Ente gestore dell'Istituzione formativa, che non ha scopo di lucro, opera prevalentemente a favore della Provincia Autonoma di Trento, realizzando e perseguendo le attività descritte all'articolo 3 del proprio statuto.
2. L'Istituzione formativa opera nel campo della formazione professionale dei giovani e degli adulti nel perseguimento di finalità di pubblico interesse tenendo presenti, in particolare modo, le esigenze del mercato del lavoro e delle realtà locali ed avvalendosi anche della collaborazione di Istituti, Enti ed altri Organismi operanti nel mondo della scuola e della formazione: essa assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando, nel rispetto del progetto educativo dell'Istituzione, la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le realtà istituzionali, economiche, educative e culturali e con le comunità locali.

Art. 3 – Attività dell'Istituzione

1. L'Istituzione svolge attività di formazione iniziale di base che realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, compresi progetti di prosecuzione e sviluppo ulteriori, quali quelli di quarto anno e di Alta Formazione Professionale, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e d'idoneità professionale.
2. L'Istituzione eroga il servizio educativo di formazione professionale secondo criteri di adeguatezza del progetto organizzativo e didattico, di differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative ed alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, assicurando qualità e continuità al servizio medesimo

Art. 4 – Criteri d'iscrizione

1. L'iscrizione degli studenti è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso di formazione professionale che intende frequentare.
2. Tale iscrizione è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e provinciali, normative e amministrative in materia, assicurando la parità di trattamento a tutti gli studenti e l'assenza di discriminazione di alcun tipo.
3. E' garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo e interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni in materia.
4. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, definiti in base alla programmazione provinciale, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore determina in via preventiva i criteri per l'individuazione degli studenti ammessi alla frequenza, nel rispetto delle relative disposizioni provinciali. La deliberazione, adottata nel rispetto dei tempi compatibili con le conseguenti decisioni degli aspiranti frequentanti e dei loro genitori, è resa pubblica nelle forme definite per la pubblicità degli atti.

Art. 5 – Programmazione, Progetto Educativo e Progetto d'Istituto

1. L'istituzione adotta il proprio Progetto Educativo in armonia con i principi della Costituzione.
2. Il Progetto Educativo esprime l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico dell'Istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione ed è redatto tenendo conto della domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio.
3. L'Istituzione adotta annualmente il Progetto di Istituto; esso rappresenta il documento che dà attuazione al Progetto Educativo esplicitando l'offerta formativa, in termini di progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il Progetto d'Istituto è elaborato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 30 comma 4 lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 e dall' articolo 23, comma 1, punto 2, del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149, in armonia con quanto stabilito dalla normativa provinciale di riferimento.
4. Il Progetto di Istituto ha durata corrispondente a quella dell'anno formativo a cui si riferisce, viene elaborato dal Dirigente dell'ente gestore, coadiuvato dai Direttori di Centro, e viene presentato per la discussione, revisione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Docenti per la parte organizzativa-didattica.

Art. 6 – Organi dell'Istituzione formativa

1. L'Istituzione, a capo della quale è posto il dirigente dell'ente gestore, è organizzata su uno o più Centri formativi ed è dotata per ognuno di essi dei seguenti ulteriori organi:
 - a) il Consiglio di Centro;
 - b) il Collegio dei docenti;
 - c) il Consiglio di classe.

2. Inoltre, alla direzione funzionale e operativa del singolo Centro, è preposto, su incarico dello stesso, un collaboratore del dirigente, secondo quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo.
3. Il Consiglio di Centro può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei, quali apposite consulte, che, in coerenza con la normativa adottata dalla Provincia Autonoma di Trento favoriscano il coinvolgimento dei soggetti operanti nel mondo del lavoro e delle istituzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del presente statuto, al fine di una organizzazione ottimale del servizio formativo.
4. Gli organismi di partecipazione agiscono nel rispetto del Progetto Educativo e del Progetto d'Istituto approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore e degli indirizzi operativi degli organi statutari dell'Ente medesimo.

Art. 7 – Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio di Centro

1. Il Consiglio di Centro, che dura in carica 2 anni formativi, è composto da 8 membri così suddivisi:
 - a) il Direttore di Centro;
 - b) 2 rappresentanti dei docenti;
 - c) 2 rappresentanti dei genitori;
 - d) 2 rappresentanti degli studenti;
 - e) 1 rappresentante del personale non docente
2. L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene nell'ambito del Collegio dei docenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti vengono eletti tra i rappresentanti dei genitori e degli studenti dei vari Consigli di classe. Il rappresentante del personale ATA è eletto tra il personale in servizio presso il Centro. Le elezioni possono avvenire a scrutinio segreto o in forma palese.
3. Il Consiglio di Centro, che dura in carica due anni formativi, si riunisce almeno due volte all'anno, per la presentazione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa annuale, per il suo monitoraggio e per la sua valutazione finale. Approva inoltre il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia. Fornisce infine pareri alla Direzione del Centro in merito agli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola, agli accordi di rete sul territorio tra istituzioni formative provinciali, nonché sugli accordi di programma e convenzioni con enti privati che collaborano all'attività formativa del Centro stesso.
4. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio di Centro a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 8 – Funzioni del Direttore di Centro

1. Il Direttore di Centro collabora con il dirigente a definire la tipologia e gli standard dei servizi nonché la struttura organizzativa necessaria per l'erogazione degli stessi. Spettano inoltre al Direttore autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
2. Il Direttore del Centro svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) presenta al Consiglio di Centro il Piano dell'offerta formativa e lo informa dell'andamento

- dello stesso.
- b) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) garantisce il corretto utilizzo delle risorse strumentali assegnate;
 - e) coordina lo Staff del Centro;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il buon funzionamento del Centro, anche su delega espressa da parte del Dirigente.
3. Il Direttore del Centro convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, stabilendone l'ordine del giorno, salvo possibilità di delega a persona di sua fiducia.

Art. 9 – Composizione e funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nel Centro: esso ha la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in forme tali da favorire il coordinamento interdisciplinare.
2. Il Collegio dei docenti, nel rispetto del Progetto educativo dell'Istituzione e in attuazione delle linee strategiche, organizzative e metodologiche del Progetto d'istituto annuale, ha compiti di programmazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali al contesto socio-economico di riferimento;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Piano dell'offerta formativa;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
3. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.
4. il Collegio docenti è presieduto e convocato dal Direttore di Centro, che stabilisce l'ordine del giorno.

Art. 10 – Composizione e funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli studenti.
2. I componenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con elezioni a scrutinio segreto o in forma palese; tale elezioni deve avvenire entro due mesi dall'inizio delle lezioni.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
4. Il Consiglio di classe è presieduto dal Direttore del Centro, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

5. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Piano dell'offerta formativa e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti; la funzione valutativa avviene con la sola presenza della componente docenti.

Art. 11 – Forme di controllo interno

1. L'Istituzione adotta, nel rispetto delle modalità previste dai sistemi di qualità certificati, una Carta dei Servizi al fine di esplicitare in maniera dettagliata la politica per la qualità perseguita, nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali posti dai committenti.
2. L'Istituzione si dota inoltre di procedure volte a misurare periodicamente la soddisfazione delle richieste del sistema cliente e delle sue esigenze sia esplicite che implicite, attraverso strumenti obiettivi e confrontabili. Può essere prevista la figura del Referente della qualità.
3. L'Istituzione imposta programmi ed azioni volti alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, attraverso l'articolazione di un sistema di controlli interni sia di gestione che di qualità dell'azione educativa e formativa, individuando gli interventi possibili di miglioramento continuo.
4. Nella gestione delle attività formative affidate, l'Istituzione adegua la propria struttura ai criteri di funzionamento amministrativo e didattico stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento.
5. Il controllo contabile è comunque garantito dall'organo di revisione nominato presso l'Ente gestore dell'Istituzione formativa, secondo il proprio ordinamento.

Art. 12 – Formazione del bilancio e modalità di pubblicità

1. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto l'Ente gestore dell'Istituzione formativa ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'Istituzione. L'Ente, nel caso in cui si trovi a gestire oltre ai percorsi di formazione professionale affidati in gestione con contratto di servizio dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, altre attività, garantisce, all'interno del bilancio, la separazione contabile tra le stesse.
2. Il bilancio viene pubblicato all'albo dell'Istituzione formativa e depositato presso la struttura provinciale competente.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008, è fatto divieto all'Ente gestore di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
4. L'Ente gestore ha l'obbligo di impiegare i suddetti utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
5. Nel caso di scioglimento dell'Istituzione formativa, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ente gestore.

Art. 13 – Pubblicità degli atti

1. L'istituzione formativa garantisce la pubblicità dei propri atti in conformità ai principi di trasparenza e democraticità e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e amministrative in materia.

Art. 14 – Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto dell'Istituzione formativa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore, con le forme previste dall'articolo 13, comma 9, dello statuto dello stesso. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione.

Art. 15 – Norma finale

1. Per quanto non disposto in questo statuto, si intendono pienamente richiamate le norme della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Le